

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2996

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

—

Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione
del Presidente della Repubblica

Presentato il 29 giugno 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge si intende rivalutare l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica previsti dall'articolo 84 della Costituzione.

L'entità dell'assegno personale fu determinata, per la prima volta, con legge 9 agosto 1948, n. 1077, nella somma annua di lire 12 milioni, che successivamente con legge 10 giugno 1965, n. 616, fu elevata a lire 30 milioni.

L'entità della dotazione, in numerario, fu determinata con la legge 9 agosto 1948, n. 1077, nella somma annua di lire 180 milioni e non è stata mai rivalutata.

Se si tiene conto che le cifre attualmente corrisposte, all'uno ed all'altro titolo, risultano fissate, rispettivamente, nell'anno 1965 e nell'anno 1948, appare affatto evidente l'assoluta inadeguatezza dell'una (assegno personale) e dell'altra (dotazione in numerario), non solo in re-

lazione a qualsiasi parametro di confronto che si intenda assumere (indennità parlamentare, costo della vita, stipendio annuo del Consigliere di Cassazione, stipendio annuo del Direttore generale dei Ministeri) ma, soprattutto, in rapporto alle stesse esigenze alle quali l'assegno personale e la dotazione sono finalizzate.

In proposito, non appare necessario aggiungere alcuna altra considerazione alla semplice constatazione che lo stanziamento di lire 180 milioni recato dal capitolo di bilancio per le esigenze della dotazione è destinato a fronteggiare le spese di un intero anno per tutti i beni ed i servizi implicati nell'esercizio della funzione di rappresentanza, di amministrazione, di comunicazione e trasporto, nonché le spese di manutenzione ordinaria delle importanti unità patrimoniali (di elevatissimo interesse culturale, artistico ed ambientale) in carico alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica.

Si rendeva, pertanto, necessario un urgente intervento per una adeguata rivalutazione sia dell'assegno personale sia della dotazione del Presidente della Repubblica.

È stato inoltre previsto il completamento della tenuta presidenziale di Castelporziano, da effettuare con l'accorpamento alla stessa della confinante tenuta di Capocotta. Si ricostituisce così, sia pure in parte, l'originario complesso territoriale già costituito dalle tenute di Castelfusano (ormai parco pubblico) Castelporziano e Capocotta, assicurando la salvez-

za dal degrado e dall'abusivismo (così come del resto auspicato anche da alcuni qualificati interventi sulla stampa nazionale) di una zona considerata di particolare importanza sotto il profilo naturalistico-ambientale.

Trattandosi di beni di proprietà privata è previsto che l'acquisizione della tenuta di Capocotta avvenga mediante esproprio, dettandosene il relativo procedimento.

Con l'articolo 1 si stabilisce, quindi, che, con decorrenza 1° luglio 1985, l'assegno personale del Presidente della Repubblica sia portato a lire 200 milioni annue da corrispondere in dodici mensilità.

Con l'articolo 2 si determina che, con la stessa suindicata decorrenza, la dotazione del Presidente della Repubblica venga fissata in lire 2.500 milioni.

Viene altresì previsto che l'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica sono stabiliti con proprio decreto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

Con l'articolo 3 si dispone al primo comma il conferimento alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica della tenuta di Capocotta a completamento della adiacente tenuta di Castelporziano, già facente parte della dotazione stessa.

Con i successivi commi si stabiliscono i termini e le modalità del procedimento espropriativo necessario per la realizzazione delle finalità indicate nel primo comma.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1985, l'assegno personale del Presidente della Repubblica contemplato dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, già determinato in annue lire 30 milioni dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1965, n. 616, è stabilito in annue lire 200 milioni da corrispondersi in dodici mensilità.

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 1985, la dotazione del Presidente della Repubblica contemplata dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, già determinata per la sua parte numeraria dall'articolo 1, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077, nella somma annua di lire 180 milioni è stabilita in annue lire 2.500 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilità.

2. L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

ART. 3.

1. Alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, è conferita la tenuta di Capocotta ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica.

2. L'ampliamento della tenuta di Castelporziano è dichiarato di pubblica uti-

lità e le relative opere sono dichiarate indifferibili ed urgenti.

3. A tal fine è autorizzata l'espropriazione dei beni compresi nell'area delimitata da un lato dal confine con l'attuale tenuta di Castelporziano, da un altro lato con la strada provinciale di Pratica di Mare, da un terzo lato dalla strada litoranea di Torvaianica e da un quarto lato dalla strada di congiunzione tra le due predette che corre sul confine che delimita il comune di Roma e il comune di Pratica di Mare.

4. I termini di inizio e compimento dell'espropriazione e dei lavori sono stabiliti, rispettivamente, in tre e cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'indennità di espropriazione è determinata in base all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

6. In quanto non diversamente previsto si applicano le norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

7. Il procedimento è iniziato dall'intendenza di finanza di Roma che richiede la determinazione dell'indennità all'ufficio tecnico erariale.

8. La stima dell'ufficio tecnico ha gli effetti della perizia giudiziaria e competente per l'opposizione prevista dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è la Corte di appello di Roma.

9. L'espropriazione è pronunciata previo esperimento della procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 4.

1. La maggiore spesa derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è valutata in lire 1.245 milioni per l'anno finanziario 1985 ed in lire 2.490 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987; al relativo onere si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il

medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

2. All'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 60 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1985.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.